

Delibera di Giunta Nazionale
n. 1 del 19 dicembre 2015

La Giunta Nazionale dell'AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati – riunitasi in data 19.12.2015 presso la sua Sede di Roma – via Tacito n. 50, in relazione al regolamento n. 1 del 20 novembre 2015 del Consiglio Nazionale Forense, che ha sostituito il precedente regolamento sulle modalità di accesso e l'organizzazione dei corsi finalizzati all'ottenimento dell'abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 247 del 31 dicembre 2012:

premess

che tra le più significative modifiche apportate alla precedente disciplina possono annoverarsi:

- una maggiore specializzazione dell'accesso, atteso che, all'interno di 36 quesiti che comporranno il test preselettivo, 24 potranno avere ad oggetto una singola materia prescelta dal candidato;
- la possibilità della frequenza del corso “a distanza”, in caso di ammissione allo stesso;
- l'eliminazione della prova conclusiva orale;

valutato

che così sintetizzate, tali modifiche posso essere sicuramente accolte con favore dall'Associazione Italiana Giovani Avvocati, la quale, peraltro, impugnando il regolamento precedentemente in vigore, aveva immediatamente denunciato anche la contraddittorietà del sistema ordinamentale delineato da leggi e regolamenti che, se da un canto incentivavano il perseguimento di un modello di avvocato “specialista”, dall'altro canto delineavano l'accesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori sul modello tipico dell'avvocato generalista.

Nello stesso senso si interpreta positivamente la auspicata eliminazione della prova conclusiva orale che il precedente regolamento estendeva a tutte le materie oggetto del concorso.

Infine, l'introduzione della possibilità di frequentare (anche se parzialmente) a distanza i corsi organizzati dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura per Cassazioni, si colloca nel solco di quanto denunciato da AIGA circa l'eccessiva onerosità del sistema, che di fatto appariva idoneo ad ostacolare l'accesso ai giovani avvocati, soprattutto a coloro che si trovano ad operare in sedi molto lontane da quella in cui si sarebbero dovuti svolgere i corsi (Roma);

considerato

che anche a valle dell'introduzione del nuovo Regolamento, non pochi siano tuttora i profili ingiustificatamente penalizzanti per i giovani avvocati:

- in primis, si ritiene (ed il rilievo in questo caso è chiaramente rivolto al legislatore nazionale) che la disposizione contenuta nell'art. 22/4 della L. N. 247/2012, secondo cui “*Possono altresì chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre*

anni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sia ingiustificatamente lesiva delle prerogative di tutti i professionisti iscritti all’albo prima dell’entrata in vigore della L. 247/2012 e che a quella data avevano maturato la legittima aspettativa di ottenere l’abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori allo scadere del dodicesimo anno successivo all’iscrizione stessa; tale evidente anomalia ha prodotto come ulteriore negativo riflesso quello di introdurre una ingiustificata ed arbitraria disparità di trattamento tra coloro i quali hanno maturato il vecchio requisito nei tre anni successivi all’introduzione della nuova legge professionale e chi invece lo ha maturato (o lo maturerà) in un momento anche di molto poco successivo allo scadere del triennio;

- che l’attuale previsione del regime transitorio triennale appare incoerente con il dato testuale e con la ratio della norma stessa, posto che il Legislatore, riducendo da 12 a 8 gli anni di anzianità necessari per l’accesso all’albo, ha di fatto inteso anticipare l’iscrizione, facendo risparmiare ben quattro preziosi anni agli aspiranti cassazionisti;
- che, pertanto, non si riesce a comprendere il motivo per cui, se gli anni necessari per iscriversi all’albo dei cassazionisti sono stati ridotti di quattro unità, il regime transitorio abbia una durata solo triennale;
- che, in ogni caso, appare paradossale la situazione di coloro i quali al momento dell’entrata in vigore della riforma (2 febbraio 2012) avevano maturato il requisito degli otto anni di iscrizione all’albo, ma non hanno potuto frequentare la SSA poiché il primo ed unico corso per i cassazionisti è stato bandito solo in data 25 febbraio 2015 (ed allo stato non risulta ancora iniziato);
- che il requisito di esperienza continua richiesto ai fini dell’ammissione ai corsi, costituito dall’aver patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi ad una Corte d’Appello penale, dieci dinanzi ad una Corte d’Appello civile o venti dinanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie e contabili, appaia tuttora eccessivamente restrittivo, penalizzante e per certi versi incoerente, alla luce delle considerazioni che seguono;
- che persiste un’inaccettabile mancanza di coordinamento tra il presente regolamento (di competenza del CNF) e quello relativo alle specializzazioni (di competenza ministeriale);

ritenuto

che la disciplina non tiene conto della situazione peculiare in cui versano i collaboratori di studio, ai quali dovrebbe essere consentito di dimostrare il bagaglio esperienziale acquisito, pur in mancanza di un patrocinio formale delle cause trattate;

che la disposizione non tiene conto della durata media dei giudizi innanzi ai Tribunale – soprattutto civili (anche dieci anni per il primo grado) - con riferimento ai quali l’attesa dell’approdo in Corte d’Appello delle cause trattate appare di per sé idoneo a dilatare di fatto in maniera irragionevole il tempo minimo di iscrizione all’albo professionale richiesto per aspirare all’accesso alle giurisdizioni superiori (otto anni);

che per i giovani avvocati che perseguono la strada della specializzazione non è previsto alcun automatismo per il patrocinio, *in subiecta materia*, innanzi alle magistrature superiori, ciò comportando l’irrazionale moltiplicazione di percorsi formativi in larga parte sovrapponibili;

tanto sopra premesso, valutato, ritenuto, considerato, la Giunta Nazionale

delibera

- 1) di esprimere apprezzamento per le modifiche introdotte dal regolamento n. 1 del 20 novembre 2015, con particolare riferimento alla caratterizzazione “specialistica” del test preselettivo e all’eliminazione della prova orale;
- 2) di abbandonare l’intrapresa azione giudiziaria (ormai superata dalla modifica regolamentare) e di non reiterare analoghe iniziative giudiziarie;
- 3) di sollecitare al CNF l’ulteriore modifica del regolamento, secondo i seguenti principi:
 - significativa riduzione del numero di difese richieste innanzi alla Corte d’Appello,
 - sostituzione del riferimento alla “Corte d’Appello” con un più generico riferimento al “grado d’Appello”
 - parificazione dell’attività svolta dai collaboratori di studio quali sostituti processuali all’attività di difesa fiduciaria;
- 4) di sollecitare il Ministero e il CNF ad armonizzare le rispettive discipline, prevedendo un automatismo di iscrizione o comunque una “corsia preferenziale” per gli avvocati che conseguono la specializzazione;
- 5) di sollecitare il Ministero ad attivare ogni procedura necessaria per modificare la norma transitoria, estendendo a tutti gli avvocati iscritti all’Albo prima dell’entrata in vigore della L. 247/12 di accedere all’albo in base alla previgente normativa.

Roma, 19 dicembre 2015

Il Presidente

Avv. Michele Vaira

